

IL MONITORE DI ROMA

F O G L I O N A Z I O N A L E

18 Messifero Anno VII Repubblicano, e II della Rep. Romana

Io vidi gente sotto infino al ciglio:

E il gran Centauro disse: ei son Tiranni

Che dier nel Sangue e nell'Aver di piglio.

Quivi si piangon gli spietati danni

.

La Divina Giustizia di quà punge,

Quell'Attila che fu flagello in terra,

E Pirro, e SESTO

Dante Inf. C. XII.

I S T R U Z I O N E P U B B L I C A

De' mezzi che la legislazione deve impiegare per introdurre, stabilire, espandere, invigorire la passion della gloria,
Art. I.

Siccome tutte le parti d'una saggia legislazione si prestano a vicenda un reciproco soccorso; siccome quello al quale l'una più da vicino o più direttamente tende, viene dalle altre o indirettamente o più da lontano preparato e disposto; siccome ciaschedun effetto è sempre in essa il risultato del concorso di molte cause, la più immediata delle quali non fa che dare l'ultima spinta; così coloro che quest'arte arcana ignorano, e non comprendono, limitando i loro sguardi soltanto all'ultima, alla più immediata, ed alla più apparente causa, sono sorpresi nel vedere la picciolezza del mezzo e la grandezza dell'effetto, e trovano il prodigioso, o

l'inconsequibile in quello che non è che regolare o necessario. Essi oppongono l'idea di prodigioso al fatto, e quella d'inconsequibile a ciò che essi chiamano sogni Platonici, vane ed oleose speculazioni della povera ed insana filosofia. Ecco ciò che produsse in altri tempi un'ignoranza simile delle forze della natura e della loro cospiranza. I nostri barbari padri trovavano da per tutto de' miracoli o de' maghi, e con uguale ingiustizia conducevano alcuni uomini sull'altare, ed altri alla berlina, o al rogo.

Nè gli uni, nè gli altri sarebbero urtati nell'istesso errore; sarebbero stati sorpresi dall'istessa meraviglia, avrebbero commessa l'istessa ingiustizia, se conosciuto avessero che così l'autore della natura come il legislatore sapiente tutto opera per concorso di cause e di forze; che quella che essi credono la causa assoluta

d'un effetto, non è che la più immediata e la più apparente; ma ch'è molto lontana dall'esser l'unica; che un immenso numero di altre cause concorrono colla sua azione; e che della maniera istessa che molte picciole forze unite compongono una gran forza, così quel mezzo che isolato, sarebbe troppo picciolo per produrre quell'effetto, diviene efficacissimo, allorchè viene a tanti altri mezzi, a tante altre cause, a tante altre forze combinato ed aggiunto.

La natura produce i più grandi effetti colle più picciole cause; ma in qual modo? Distruggendo l'equilibrio. Una mezza dramma può far passare dalla quiete al moto due masse di un peso immenso, quando la quiete dipendeva dall'equilibrio, e la mezza dramma l'ha distrutto. Ma l'azione della mezza dramma avrebbe essa prodotto quest'effetto, senza l'azione dell'intera massa alla quale è stata aggiunta? La sola azione della mezza dramma apparisce all'occhio volgare; quella della gravità dell'intera massa gli rimane occulta. Ecco la sorgente del maraviglioso, del prodigioso, dell'inconsequibile, di questi giudizi così frequenti nella bocca dell'ignorante e dello stolto, e così rari in quella del dotto e del saggio.

Per prevenire simili opposizioni ho creduto necessaria questa premessa. I mezzi che io qui proporrò per introdurre, stabilire, espandere, invigorire la *passion della gloria*, non saranno altro che le cause le più immediate, le più apparenti di questo desiderato effetto; ma esse suppongono il concorso di tante altre cause, di tante altre forze, di tanti altri mezzi che dall'intero sistema legislativo, che forma l'oggetto di quest'opera, dipendono. Esse suppongono la distruzione di tutti que' mali e la riforma di tutti quegli abusi che avviliscono, degradano, opprimono una parte del popolo, e rendono l'altra orgogliosa ed insolente; che cagionano o perpetuano l'eccesso della miseria da una parte; ch'espungono la moltitudine all'oppressioni, ed incoraggiscono i pochi alle violenze. Esse suppongono il conse-

guimento di tutti que' beni, ed il vigore di tutte quelle leggi che moltiplicando e facilitando i mezzi della sussistenza, rendono il cuore di ciaschedun cittadino suscettibile di que' sentimenti che non possono penetrarvi, quando quello della miseria l'occupa e l'opprime interamente. Esse suppongono la formazione ed il vigore di tutte quelle leggi che uguagliando le forze individue di tutti i membri della società sotto la protezione della forza pubblica, se non distruggono la disuguaglianza delle condizioni, distruggono quella della civile libertà. Esse suppongono finalmente le tante disposizioni che nel nostro piano di pubblica educazione abbiain date per togliere gli ostacoli, e per favorire l'introduzione così di questa come dell'altra *conducente* passione, della quale si è parlato. Tutte queste concause, e quelle che queste suppongono, debbono concorrere con quelle che io son qui per proporre, se si vuol conseguire il desiderato effetto.

Premessa questa protesta, vediamo ora quali sono questi mezzi che si debbono semplicemente considerare come le ultime e le più immediate e dirette tra le tante cause che si richieggono per introdurre, stabilire, espandere, invigorire la *passion della gloria*. Niuno sarà sorpreso che io cominci da dove le moderne leggi si tacciono; da quel mezzo del quale i moderni governi o non fanno uso o abusano dagli *onori*, io dico, e da' *premj*.

I nostri governi hanno smarrito il rapporto che passa tra questo mezzo, ed il fine che noi ci proponiamo: essi l'hanno smarrito, a dovevano smarrirlo. Nell'assenza di tutte quelle concause, delle quali si è parlato, che potevan mai da questa sola ottenere? O dovevan dunque abbandonare il mezzo, o dovevano destinarlo ad un altro uso. Ecco ciò che si è fatto. Essi dispensano onori, concedono premj; ma né gli uni, né gli altri hanno il minimo rapporto colla passione, alla quale noi vogliamo che servano. Essi ricorrono al danaro per premiare il merito, ed agli onori per decorare la nascita, le

condizioni, le cariche. Essi alimentano l'avarizia e la vanità, sole passioni che infelicemente regnano tra noi, e possono regnare tra' vizj delle nostre leggi, e tra gli errori della moderna politica. Ma qual urto somministrano essi alla *passion della gloria?*

(sarà continuato)

F.

Economia Pubblica.

„ Se la libertà del Commercio, diceva con ragione il saggio *Cantalupo*, non è perfetta, intera, illimitata; sarà sempre una libertà precaria di cui si potrà abusare: sarà sempre cagione, e fomento di accordi illeciti, e più ancora di carestia, e di fame.... A che mai giova una piena libertà quando contemporaneamente non è sicura, immanchevole, irrevocabile! „

Terminato affatto quel magnatismo artificiale d' Indulgenze, Brevi, e Dispense, che attraeva in Roma l'oro delle più remote Provincie, è ella per questo perduta, e priva d'ogni risorsa? No: In quelli squallidi incolti campi, che le fanno trista corona all'intorno, ha delle miniere inesauribili, e delle feconde sorgenti di ricchezza Nazionale. Questa preziosa verità è nella bocca di tutti, ma sembra che si trascuri goffamente, o che non si sappia attivare queste miniere, ed aprire queste sorgenti. Qual' è il vero strumento. La sicura chiave di una operazione tanto importante? LA LIBERTÀ' DEL COMMERCIO, quale viene qui sopra descritta dall' *Economista Napoletano*. Se un Cittadino ispirato dal sacro amor della sua Patria, come *Omero* dalle Muse,

E cento lingue, e cento bocche avesse

Ed infrangibil voce, e terreo petto

Non saprebbe abbastanza ripetere finchè vive una verità sì luminosa. Noi rispettiamo le operazioni presenti del Governo, e i provvedimenti che prende, affinchè specialmente per la Comune di Roma sieno assicurate le sussistenze per l'anno ottavo; anzi le commendiamo perchè comandati dalle circostanze del tempo, del luogo, e delle persone. Ma nel tempo stesso ci si permetta di avanzare la seguente proposizione.

Posto che nelle campagne dei tre Dipartimenti del Tevere, del Cimino, e del Circeo si sieno seminate nell'anno scorso Rubbia 35 mila di terreno, se, salva la sussistenza di Roma, e delle altre Comuni di questi Dipartimenti, e salve le sussistenze militari si rilascerà all'arbitrio del Possidente il grano residuo, talchè lo possa esportare, o no, a suo grado, noi ne avremo nell'anno futuro seminate 40 mila Rubbia; se non avrà quest'arbitrio, e questa libertà, ne avremo seminate appena 30 mila Rub-

37
bia. Lasciamo alla considerazione degli avveduti Lettori le conseguenze di questo importante Teorema, che il fatto ha ormai caratterizzato per un Assioma incontrastabile di pubblica Economia, e giovandoci degli altrui travagli, proponghiamoci alcune questioni, lo scoglimento delle quali spargerà una luce meridiana sopra questo argomento interessante.

Noi abbiamo in alcuni fogli dello scorso trimestre pienamente dimostrato, esser perniciosissimo allo stato, che i pubblici magistrati intervengano, o prendano parte alla provvisione dei Grani, ed alla distribuzione, e vendita del pane. Per vantaggio pubblico conviene in generale che il Governo si disponga ad essere unicamente spettatore tranquillo, e lasci che il Commercio soccorra alle necessità del Paese, essendo quello l'Elemosiniere più attivo, più generoso, e più sicuro di qualunque altro studiato provvedimento. Ora nei seguenti articoli esporremo la soluzione di alcuni altri Problemi non meno importanti per le Messi, che fecondi di utili conseguenze: sarà il primo

Saranno egli utili provvedimenti, qualunque sieno, dal Governo relativamente alla provvista dei Grani, ed alla distribuzione, e vendita del pane?

Sarà continuato

REPUBBLICA ROMANA

LE G G E

Il General Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

Considerando, che è della massima ragionevolezza, che per effettuare l'incasso del denaro pubblico, quale serve a sodistare l'impegno dello Stato, si usi una certa formola giudiziaria, sommaria, e spedita contro i morosi debitori, e si proceda contro di essi all'esecuzione Militare, come praticavasi nel passato Governo.

Considerando, che lo stato attivo, e passivo del passato Governo non risulta che dalla Contabilità Generale esistente in Roma.

Considerando, che le prove de' Crediti del detto Governo contro l'eccezione dei Debitori devono farsi coi libri, e documenti della medesima Contabilità, la divisione dei quali per i Dipartimenti pregiudicherebbe alla regolarità della generale Scrittura, e protrarrebbe il Giudizj.

Considerando, che in un Credito del detto Governo possano esservi solidamente varj interessi domiciliati in diversi Dipartimenti, i quali se divisamente agissero ne' rispettivi Dipartimenti, giudizialmente potrebbero riportare in una stessa causa Sentenze fra loro contraddittorie.

In virtù dell'Articolo 369. della Costituzione Romana

Decreta la Legge seguente.

1. I Debitori della Nazione per debiti ante-

riori allo stabilimento della Repubblica saranno intimati dal Questore Dipartimentale a pagare nel termine di giorni cinque.

2. L'intimazione dovrà contenere la causa, e quantità precisa del debito, colla indicazione della Legge o condizione, ed obbligazione, a norma di cui si deve il pagamento.

3. L'Intimazione dovrà essere presentata personalmente o in mano del debitore, o dei suoi Domestici.

4. Il Debitore dovrà comparire avanti il Questore Dipartimentale nel termine prefisso o per pagare, o per giustificare di aver pagato con legittima quietanza, o sentenza giudiziaria passata in *Re Giudicata* che lo assolvano dal pagamento per quella causa di cui si tratta.

5. Se il debitore non sarà composto, come all'Articolo precedente, e non avrà riportato dal Questore Dipartimentale il certificato della sua giustificazione, sarà immediatamente soggetto all'esecuzione Militare: A tal'effetto il Questore Dipartimentale dovrà rilasciare l'ordine per l'esecuzione, richiamando la precedente seguita intimazione con la causa, e quantità del debito.

6. L'ordine firmato dal Questore Dipartimentale, dovrà essere visato dal Pretore del domicilio del debitore, ed eseguito con la forza armata.

7. L'esecuzione sarà fatta coll'arresto della Persona fino a tanto che il debito sia stato soddisfatto, e col sequestro, subasta, e delibera dei Beni da farsi avanti il Pretore, secondo lo stile delle antiche Leggi ancora veglianti.

8. Qualunque eccezione, che il debitore potesse affacciare non derivante da legittima quietanza, o Regiudicata, sarà dedotta in giudizio, dopochè però egli avrà soddisfatto il suo debito colla riserva, e protesta di dedurre, e far giudicare la sua eccezione.

9. I Debitori potranno sperimentare le eccezioni soltanto nel Tribunal Civile del Dipartimento del Tevere, ancorchè fossero domiciliati in diversi Dipartimenti, derogando per tal'effetto solamente a tutto ciò, che in contrario si è disposto nella Legge dei 10. Germile Anno 6. sull'organizzazione dei Tribunali.

Roma 4. Messifero anno 7. Repubblicano:

Il Generale di Divisione Comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Repubblica Romana.

GARNIER

In nome della Rep. Rom. una, e indivisibile.
Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 4. Messifero anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed anno suddetto.

ALEANDRI Pres.

LEGGI

Il General comandante le Truppe Francesi stazionate sul Territorio della Rep. Romana.

Considerando, che un Governo Repubblicano attaccato da nemici, sì interni, che esterni, non puole essere troppo riconoscente verso de' Cittadini, che volontariamente prendono le armi per la difesa della libertà. Che quantunque il solo premio degno dei Repubblicani sia nei servigj inedesimi che essi rendono alla Patria, questa stessa Patria ha però il più grande interesse per affezionarseli coi legami potenti della proprietà.

Considerando, che in tutte le Repubbliche, quelli che hanno versato il loro sangue per la libertà hanno ricevuto delle ricompense onorifiche, ed utili, e che se da una parte, è giusto di evitare gl'inconvenienti d'una Legge agraglia, che spoglierebbe i legittimi proprietari, da un'altra parte non è meno giusto d'investire i difensori della Patria dei beni fondi confiscati a quelli, che sono legalmente dichiarati suoi nemici.

In virtù dell'Articolo 369, della Costituzione
Decreta

1. Le Truppe regolate, e stipendiate dalla Repubblica Romana saranno portate al compimento di sei mila uomini.

2. Tutti i Cittadini facendo oggi parte dell'Armata Romana, e tutti quelli, che si arruoleranno volontariamente per completarla, e vi faranno un servizio attivo, seguita la Pace saranno messi in possesso di un fondo del valore di duecento Scudi Romani.

3. I difensori della Patria, i quali durante il corso di questa Guerra hanno ricevuto, o riceveranno delle ferite, che li priveranno d'uno dei loro membri, o li renderanno inabili ad esercitare quella professione che poteva alimentarli, ed a continuare il loro servizio, saranno messi in possesso d'un fondo del valore di trecento Scudi Romani. Il fondo sarà loro dato sopra d'un certificato degli Uffiziali di sanità munito del visa dei Stati Maggiori dei Corpi, e dei Commissarj di Guerra, ed approvato dal General Comandante le Truppe Romane.

4. Le vedove, ed i figli di quelli, che durante la presente guerra periranno nei combattimenti, o in seguito delle loro ferite, riceveranno in tutta proprietà un fondo del valore di trecento Scudi Romani, i fondi saranno loro dati sopra d'un certificato come è espresso nell'Articolo precedente.

5. Le vedove ed i figli di quelli, che durante la presente Guerra moriranno in attività di servizio, altrimenti, che nei combattimenti, o in seguito delle loro ferite riceveranno in tutta proprietà un fondo del valore di duecento Scudi Romani, i fondi saranno loro dati so-

pra d' un certificato come si è detto nell' Articolo precedente.

6. I Padri, e le Madri, che saranno nell' indigenza, e i di cui figli saranno periti nei combattimenti, o in seguito delle loro ferite, o in attività di servizio, durante la presente Guerra, saranno messi in possesso d' un fondo del valore di due cen. o Scudi Romani, con fare le medesime prove di sopra enunziate.

7. I beni fondi ed immobili di tutti quelli, che sono, o saranno dichiarati emigrati sono specialmente destinati al pagamento delle indennità di sopra indicate, di maniera che non potrà esserne disposto in tutto, o in parte prima, che le dette indennità sieno intieramente soddisfatte.

8. Nel caso, che i beni fondi degli Emigrati si trovassero mancanti senza che i presenti impegni fossero riempiti, vi sarà provveduto con una massa sufficiente d' altri beni Nazionali.

9. Sarà fatto un quadro di tutti quelli, che sono, o saranno dichiarati definitivamente Emigrati, il quadro comprenderà i loro beni fondi, ed immobili colla stima, e sarà stampato ed affisso.

10. Sarà inalzata nella Piazza del Foro una Colonna sulla quale sarà impresso il nome dei difensori della Patria, morti nella presente Guerra, che è quella della Libertà: i loro Padri, Madri, Vedove, e figli occuperanno un posto distinto in tutte le Feste Civiche.

Fatto in Roma li 7. Messifero Anno 7. Rep.

Il General di Divisione

GARNIER

In nome della Rep. Rom. una, e indivisibile.

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 7. Messifero Anno 7. Repubblicano.

Il Consolato ordina, che la presente Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, pubblicata, ed eseguita.

Dal Palazzo Consolare il dì, ed Anno suddetto.

ALEANDRI Pres.

In nome della Repubblica Romana una, e indivisibile. Il Ministro della Giustizia e Polizia agli abitanti delle Comuni di Orvieto, Valenzano, Canino, e Montefiascone.

P R O C L A M A

I vili Agenti del Dispotismo, i Nemici della pubblica tranquillità hanno cercato d' ingannarvi su i vostri veri Interessi, e di alienarvi dalla Repubblica. Voi avete ascoltato le loro perfide suggestioni, voi avete preso le armi, avete rovesciato ogni sistema di ordine, ed avete inalzato lo stendardo della Rivolta.

Un eccesso così colpevole, così indegno di chiunque porta il nome Romano, commesso particolarmente in un tempo in cui delle intere Città in circostanze niente paragonabili alle vo-

37
stre hanno dato degli esempi lusingosi di una fermezza, e di un coraggio veramente Repubblicano, esigerebbe per parte del Governo il più pronto ed esemplare castigo. Voi meritereste che le pene prescritte nella Legge dei 27. Pratile scorso fossero eseguite in tutto il loro rigore, che le vostre Comuni, fossero dichiarate *Ribelli alla Patria*, che le vostre mura fossero demolite, che voi foste privati dei diritti attivi di Cittadino, che i vostri beni fossero assoggettati ad una contribuzione tre volte maggiore dell' ordinaria, e che le vostre Case, e le vostre Campagne fossero abbandonate al saccheggio, e all' orrore.

Per quanto giusto, e meritato fosse questo castigo, il Consolato, forte nel principio di rigettare ogni mezzo di rigore, fintatochè sia ammissibile la clemenza, brama di rivolgersi a Voi come Padre piuttosto che di punirvi come Giudice, e vuol convincervi col fatto, che un Governo Repubblicano quanto è severo con quelli che si ostinano nei loro delitti, altrettanto è generoso e indulgente verso coloro che si ravvedono dei loro falli, e ritornano al seno della Patria.

Popoli sedotti! Ascoltate le voci del vostro Governo, che nulla desidera più che la vostra tranquillità. Ritornate alla pace delle vostre Famiglie, ristabilite la calma nelle vostre Comuni, rigettate i consigli di quei perfidi che v' ingannano, e che si prevalgono della vostra credulità per sacrificarvi ai loro privati interessi. Credete voi che l' insurrezione, tentata infruttuosamente in varie parti della Repubblica per opera dell' infami Satelliti del passato Governo, avrà un miglior esito presso di Voi? V' ingannate. La vendetta, che piomberà sulle vostre persone, e sulle vostre sostanze, quanto sarà più tarda, e più matura, tanto sarà più terribile, e più strepitosa.

Il Consolato nell' offrirvi generosamente la pace, e il perdono, non può dispensarsi dal dichiararvi, che se nel termine di *tre giorni* non avrete corrisposto all' invito, che vi fa col suo Decreto, se non ritornate nel vostro dovere, e non abbandonerete il partito dei scellerati, egli non potrà differire più a lungo il giusto castigo, che meriterà la vostra ostinazione.

Approfittatevi della clemenza, e dell' umanità del governo. Voi vedete da una parte la desolazione, la strage, e l' orrore, dall' altra il perdono, la pace, e la tranquillità. Eleggete.

PIAMONTI

In Nome della Rep. Romana una, e indivisibile

Estratto dei Registri del Consolato nella Seduta dei 17 Messifero Anno 7. Repubblicano.

I L C O N S O L A T O

Inteso il Rapporto del Ministro della Giusti-

zia, e Polizia sulla rivolta, che si asserisce manifestata nei Cantoni di Orvieto, Montefiascone, e Valentano Dipartimento del Cimino;

Considerando che i Popoli delle Comuni possono essere stati sedotti, e traviati dai falsi allarmi, e da pochi scelerati fautori dei stranieri nemici della Repubblica,

Considerando il grave danno, e flagello, che dalla esecuzione della Legge del dì 27. Pratile piomberebbe sopra gl' innocenti ugualmente che sopra i colpevoli,

Volendo perciò provvedere alla esecuzione di detta Legge colla maggiore assicurazione dei fatti, e colla maggior moderazione verso gl' ingannati, e sedotti, ordina come segue.

1. In termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente, i Cantoni di Orvieto, Montefiascone, e Valentano dovranno inviare alla Centrale di Viterbo per esser tradotti immediatamente a Roma Dieci Ostaggi per ciascuno fra primarij Cittadini, cioè quattro Ex Nobtli, quattro Ecclesiastici, e due Artieri.

2. Le Persone dei detti Ostaggi saranno inviolabili, e saranno ritenute in Roma fino a tanto che in ognuna delle medesime Comuni siano completamente riorganizzate le Autorità Costituzionali, e sieno liberamente attivate le Leggi della Repubblica.

3. Saranno immediatamente dichiarate Ribelli, e Nemiche della Patria per procedersi alla piena esecuzione della suddetta Legge del dì 27. Pratile qualle Comuni che non avranno adempito le condizioni prescritte all' Art. I.

4. Il presente Decreto sarà pubblicato, ed affisso nella Centrale di Viterbo, e nelle Comuni limitrofe alle sunnominate di Orvieto, Montefiascone, e Valentano.

L'Amministrazione Dipartimentale del Cimino farà inoltre ogni diligenza per far giungere nelle stesse Comuni di Orvieto, Montefiascone, Valentano, e loro Circondarij il presente Decreto in un colla stampa della Legge sopradetta, e tanto delle diligenze usate, quanto della pubblicazione del presente Decreto farà esatto Processo verbale.

Il Ministro della Giustizia, e Polizia è incaricato della pronta esecuzione del presente Decreto.

ALEANDRI Pres.

*Ministro della Guerra, Marina, e Relazioni
Essere.*

Con Decreto Consolare del dì 26. Pratile Anno 7. viene autorizzato il Cittadino Ministro Moutte ad intraprendere, ed eseguire ne' suoi Burò qualunque Riforma sarà per ravvisare utile, o necessaria al buon servizio della Repubblica nelle diverse attribuzioni del suo Ministero - Resta quindi in pieno, ed assoluto arbitrio del Ministro medesimo il cangiare a suo senno,

ed indipendentemente da chicchesia quegli Individui ch' egli fosse per riputar degni di riforme, ed il misurarne il numero, e gli emolumenti, secondo che egli giusto credesse, e conveniente.

Munito di tali facoltà, ed a null' altro mirando, che al pubblico vantaggio, oggetto, che dovrebbe avere mai sempre in vista da ogni buon Cittadino, e da ogni vero Repubblicano, si è ora determinato alla riforma, servendo in questa parte alla ristrettezza delle pubbliche circostanze, della quale, senza altre riprove il solo ritardo de' mensuali appuntamenti forma un argomento abbastanza convincente.

Non ha egli lasciato in una tale operazione di attenersi, per quanto gli è stato permesso, alle regole dell'equità, rendendo a ciascuno quello ha creduto potergli convenire. Posto pertanto nella per lui spiacevole necessità di adattarsi all' economiche circostanze della Repubblica col diminuire il numero de' suoi Impiegati, ha preferito li più abili, e diligenti, ai meno esperti, e meno assidui.

Prefissa, e stabilita l'organizzazione, ed il sistema delle rispettive Divisioni, verrà in appresso assegnato ad ogn' Individuo il mensuale onorario, come pure a ciascuno si rilascerà un foglio di Certificato enunciativo dell' impiego, ed attribuzioni, che gli si commetteranno.

Verranno altresì determinate le ore dell' intervento al Burò, e discesso dal medesimo, le quali non sarà lecito preterire, se non in caso di malattia, o altra grave circostanza, rimanendo di ciò la responsabilità presso i Capi delle Divisioni, ed il Capo del Segretario Generale.

Dovendo in fine essere comune l' impegno di concorrere unanimemente al pubblico servizio, dovrà ciascheduno essere disposto a supplire non men che alle proprie, anco alle altrui incombenze, quante volte l' urgenza, e le circostanze lo esigano.

Gl' Impiegati riformati saranno pagati secondo l' opera, che avranno prestato. Quanto all' appuntamenti, che verranno dovuti in avvenire, il Ministro impegna la sua parola di procurare con tutti gli sforzi, e per tutti li mezzi li più efficaci di farli puntualmente pagare, pronto per questo effetto a rifondere, se bisogna, anche le proprie sue indennità.

Invita per tanto tutti gl' Impiegati del suo Ministero o giustificare col loro zelo, e puntualità la scelta da esso fatta, e a non mai dimenticare che l' Articolo 3. del Decreto de' 26. Pratile è stato interamente applicato a favor loro mentre tanti altri hanno dovuto con dispiacere dello stesso Ministro risentirne il rigore.

„ Le prime cure del Cittadino Moutte Ministro della Guerra sono state quelle di organizzare i diversi Burò del suo Ministero in una maniera più semplice, più economica, e più vantaggiosa all' esatto servizio della Repubblica. E

da desiderarsi che un tal' esempio venga proporzionatamente imitato ancora dagli altri Ministri, quando ne conoscano il bisogno.

Ma le operazioni più interessanti, che caratterizzano lo zelo di questo Ministro per la causa pubblica, sono da una parte l'incoraggiamento, da lui per mezzo della Legge dei 7. Messifero corrente procurato, per tutti quelli che concorrono a difender la patria in tempi così fecondi di turbolenze interne, e di Nazionali dissensioni, e dall'altra l'attività con la quale si vanno completando le Legioni Romane, al quale oggetto sono stati destinati per suo impulso i fondi necessari. La massima è certa, e mille volte ripetuta. **DOVE NON E' FORZA NON E' GOVERNO.** Con spese enormi bensì, ma insufficienti, perchè non tutte dirette a questo fine, erasi quasi perfettamente organizzata la prima Legione, e questa parte per la perfida aggressione del Despota Napoletano, parte per la mancanza del soldo, parte per incuria erasi quasi affatto dissipata. Al presente non solo si ristabilisce questa, ma abbiamo una lusinghiera, e ben fondata speranza, che se ne formeranno alcune altre, le quali assicureranno la tranquillità interna, ed esterna della Repubblica.

Roma 18. Messifero

Le Manovre, che si praticano da due giorni in questa Centrale dagli Allarmisti per disturbare la tranquillità pubblica sono giunte al punto del furore. Battaglie, sconfitte, insorgenze universali, stragi incalcolabili si danno per sicure in qualunque luogo tanto pubblico, che privato. Eppure non è così. Colla posta di Genova arrivata questa mattina venghiamo annunziati qual sia stato l'esito della Battaglia di Piacenza. Essa non è a noi favorevole, ma è per altro vero, che non è neppure la centesima parte di quello, che si decanta. La perdita dei nostri è stata grossa; quella però del nemico ascende sicuramente al doppio. La grande inferiorità di numero per parte nostra, ed un corpo di 15 mila uomini giunto al nemico di rinforzo sul momento, in cui la vittoria dopo un'ostinata battaglia di due giorni si decideva per noi, costrinsero il General Macdonald a ripiegare. Il giorno dopo tornò il nemico ad attaccarlo a Reggio, e Modena, ma con tutto che fosse anche in questo nuovo conflitto superiore di forze, il divisato Generale lo battè, e lo costrinse a ritirarsi. In conseguenza di questo fatto Moreau ha dovuto riprendere gli antichi posti, e le Armate per ora si limiteranno alla difesa dell'Appennino, ove sono in possesso di tutte le posizioni, aspettando i rinforzi imponenti, che tutto giorno le vengono spediti dall'interno della Francia. — Il Consiglio dei 500, che a tutto costo vuole l'esistenza delle Repubbli-

che d'Italia, ha decretato un corpo di 75. mila uomini per la medesima, i quali si dice, che saranno comandati dal General Jubert. — Ciò, che possiamo adesso assicurare, che Championnet con un corpo di Armata viene per le poste in Italia; che la flotta Spagniola, e Francese si sono riunite; che in Genova tutto è tranquillo, come lo è in Firenze, ed in tutta la Toscana ad eccezione di Siena, e di Arezzo, che sono in stato d'insurrezione, ma che presto le bionette repubblicane le faranno rientrare nella subordinazione, e nell'ordine.

Monte Rotondo 13. Messifero

Il Cittadino Giovanni Flori Pretore del Cantone di Monte Rotondo,

Ai Cittadini Redattori del *Monitore di Roma*.

Cittadini Redattori. Nel vostro Foglio numero 33. dello scorso Trimestre, in cui riportate il mio Proclama relativo alla sommossa Popolare avvenuta in questa Comune la sera dei 7. Pratile scaduto, Voi mi fate un elogio che mi farebbe insuperbire, se non conoscessi me stesso. Nel chiamarmi benemerito della Patria, Voi mi ricordate saviamente che dovrei essere que che non sono. Felice me se lo fossi. Non avrei che più desiderare. Non mi crediate però insensibile ai tratti della vostra cortesia. Ciochè io feci nell'occasione dell'accennata sommossa, era dovere di ogni buon Cittadino che si fosse trovato in simil circostanza. Tuttavia se il mio operato merita qualche considerazione, non deve restar occulto chi più di me si distinse in questo fatto, nè voglio io usurparmi interamente una lode, che quand'anche la meritassi, non mi si competerebbe se non in parte. Vi avverto pertanto, che nella circostanza del prefato tumulto popolare, il Cittadino Giacomo Torrenti Questore di questo Cantone si distinse sopra d'ogni altro nel frenar l'impeto degli Ammutinati, e ristabilire il buon ordine, e la tranquillità. Io fui testimonia del suo coraggio, ed attività nel sedare l'insurrezione. Egli fece sì che il pane dispensato in quella sera fosse da tutti puntualmente pagato, ed è alle sue insinuazioni ed alla sua energia, che il Fornaro deve la sorte di non esser rimasto vittima del furore de' sollevati. Non è però la prima volta che quest'onorato Cittadino che è uno de più energici, e decisi Patriotti del Cantone, ha dato riprove del suo zelo pel bene de' suoi simili, o per i progressi dello *Spirito Pubblico*. Egli è troppo cognito perchè non meriti, che si faccia un'apologia delle sue virtuose azioni per renderlo palese. Son certo perciò che con piacere vi affetterete a render pubblico l'operato del medesimo Cittadino Torrenti nella circostanza suddetta, come io v'invito a fare colla mag-

gior sollecitudine onde non resti il merito de-
fraudato della dovuta giustizia.

Salute, e Fratellanza.

V A R I E T A'

Acquafendente 16. Messifero.

Un orda di briganti Toscani ci ha minaccia.

to finora. La ritirata di un Corpo Francese, gli allarmi delle Comuni limitrofe, la convulsione della Centrale, la manifesta ribellione di Orvieto, di Valentano hanno compromesso abbastanza la nostra tranquillità. Un cumulo di nuove le più false, ma le più spaventevoli, ed accreditate han fatto nuovamente tremare gl' infelici Patriotti. Noi però malgrado gli sforzi de' partitanti de' Re siamo tranquilli.

Per mancanza di Fogli pubblici restiamo privi delle Notizie Estere.